

Codice
identificativo: 1510

Data ricezione: 19/09/2022

Argomento: **Consorzi**

Oggetto: **Modifica ditta esecutrice Consorzio Stabile**

Quesito: In fase di esecuzione di un lavoro un Consorzio Stabile può sostituire la ditta esecutrice individuata in gara?

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la figura del consorzio stabile è disciplinata dall'art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e che il comma 7bis dell'art. 48 del medesimo testo normativo estende anche a tali soggetti le sopravvenienze tassative di cui ai successivi commi 17, 18 e 19, previste in materia di RTI, in presenza delle quali è consentito alla stazione appaltante proseguire il rapporto contrattuale con altro operatore economico, a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione in capo alla mandataria o ad una delle mandanti. Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza maggioritaria in materia ritiene che la sostituzione dell'impresa consorziata designata ai fini dell'esecuzione sia ammissibile a condizione che: a) la modifica soggettiva avvenga esclusivamente in diminuzione" e non "per addizione", e quindi solo internamente e senza innesti dall'esterno; b) la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata; c) il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o ai servizi o alle forniture oggetto dell'affidamento; d) l'evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, sia portato a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto conoscenza, per consentirle di assegnare al consorzio un congruo termine per procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, tale da poter garantire correttamente e rapidamente la prosecuzione del rapporto contrattuale.